



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

---

## SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

### DETERMINAZIONE N. 974 del 02-10-2023

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

**OGGETTO:**  
**ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE IN DATA 14/07/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE (1.2.1\_0004)**

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 95  
Proposta del settore n. 268*

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **Premesso che**

- in data 23/04/2020 con prot. n. 15434/2020, è stato notificato a questa Amministrazione atto di citazione di fronte al Tribunale di Pistoia promosso dalla società BANCA FARMAFACTORING S.P.A. per il pagamento di vari crediti dei quali BFF BANK S.P.A. è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto;
- con deliberazione giunta n. 136/2020 è stato conferito l'incarico per la costituzione e difesa in giudizio all'avv. Luca Nocco con studio in Pisa, via Borgo Stretto 46 - P.IVA 01839400505;
- con determinazione n. 442/2021, a seguito di comunicazione da parte del Legale incaricato dall'Amministrazione, si è ritenuto opportuno chiamare in causa anche la Società Gala S.p.A. (cedente);
- con sentenza 131/23 del 16/01/2023, pubblicata il 17/01/2023, a seguito di un tentativo di mediazione esperito con esito negativo, il Tribunale di Pistoia ha rigettato l'istanza di BANCA FARMAFACTORING S.P.A. condannando la stessa a rifondere al Comune le spese di lite liquidate in € 8.433,00 oltre rimborsi e accessori di legge e quindi per un totale di € 12.304,76 al lordo della ritenuta;
- la società BFF BANK S.P.A. ha notificato all'Avv. Luca Nocco atto di citazione in appello dinanzi alla Corte di Appello di Firenze datato 14/07/2023, volto all'annullamento e riforma della sentenza impugnata n. 131/23, chiedendo la condanna del Comune di Quarrata al pagamento delle fatture oggetto del primo ricorso nonché degli interessi di mora, interessi anatocistici, nonché delle somme dovute ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 a titolo di risarcimento del danno;
- il responsabile del Servizio Finanziario, competente per il procedimento impugnato, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio con relazione tecnica del 15/09/23 prot. n.44755;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56;
- l'art. 50 comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023 prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00;

### **CONSIDERATO:**

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

5. la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

**DATO ATTO:**

- che con determinazione n. 437 del 26/05/2022 veniva revocato il precedente albo legali, approvato, sua volta, con determinazione n. 497 del 07/06/2018, a far data dal 01/09/2022, approvando il nuovo albo avvocati, per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale;

- che tale albo non vincola l'Amministrazione Comunale e consente di derogare alle modalità di affidamento ivi indicate nei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) rinnovo dell'incarico al medesimo legale per i gradi successivi al primo ricorso oppure per l'affidamento di motivi aggiunti al ricorso principale, in assenza di elementi ostativi;

b) facoltà di procedere con affidamento diretto ad un singolo professionista, indipendentemente dall'iscrizione all'elenco e motivando opportunamente tale scelta, nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza e che richiedano per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico) o prestazioni di alta specializzazione ed esperienza;

c) in presenza di ragioni di urgenza che non permettono l'esperimento di una procedura comparativa

**CONSIDERATO CHE**, vista l'attività già svolta dall'avv. Luca Nocco con studio in Pisa, via Borgo Stretto 46 – P.IVA 01839400505, che ha curato la difesa dell'Amministrazione nella procedura di primo grado esperita avanti al Tribunale di Pistoia, in accordo con il Servizio Finanziario ed Economato, competente per materia, si è richiesto allo stesso un preventivo per la difesa in giudizio nella causa in parola;

**PRESO ATTO** che l'avvocato con mail del 31/08/2023 ha fornito un preventivo pari a € 7.160,00 (oltre rimborso spese generali, iva e cap., detratta ra);

**ACCERTATO CHE:**

- che non esiste all'interno dell'ente un ufficio legale;

- che con deliberazione giuntale n. 158 del 25/9/2023 la Giunta si è espressa per la difesa in giudizio;

- che con la citata deliberazione giuntale n. 158/2023 veniva dato mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico legale e per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

**DATO ATTO CHE** la costituzione in giudizio nel ricorso oggetto del presente atto si rende necessaria per difendere l'operato dell'Amministrazione Comunale per le motivazioni espresse nella relazione a firma del Responsabile del Finanziario ed Economato, del 15/09/2023 prot. 44755, conservata agli atti del Servizio AGAN;

**EVIDENZIATO CHE** il conferimento del suddetto incarico risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023;

**CONSIDERATO:**

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui agli art 94 e 95 D.Lgs 36/2023;

- che si ritiene di dover procedere all'affidamento del presente incarico, formalizzando successivamente l'affidamento a mezzo della piattaforma START;

**RILEVATO:**

- che in generale tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;

- che il codice CIG è Z3C3CA758A;

- che per gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 non vi è la necessità di pagare la relativa tassa;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

**VERIFICATO** preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 20/02/2023 con la quale è stato approvato il PIAO e il PEG 2023/2025;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;

- la deliberazione G.C. n 209 del 28/12/2022 di presa d'atto della proposta presentata dai Dirigenti delle tre Aree e dal Segretario Generale, relativa alla costituzione delle Posizioni Organizzative e finalizzata alla richiesta del budget necessario;

- la determinazione del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo n. 1379 del 31/12/2022 di conferimento dell'incarico di titolare di posizione organizzativa al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, dott.ssa Danila Bandaccari, fino al 31/12/2024, nonché la delega di funzioni dirigenziali con atto prot. 177 del 02/01/2023;

### **DETERMINA**

1. di approvare le premesse alla presente determinazione che rappresentano il presupposto di fatto e di diritto della stessa;

2. di affidare all'avv. Luca Nocco con studio in Pisa, via Borgo Stretto 46 - P.IVA 01839400505, l'incarico di costituzione e difesa in giudizio contro l'atto di citazione in appello dinanzi alla Corte di Appello di Firenze datato 14/07/2023 e volto all'annullamento e riforma della sentenza impugnata n. 131/23, notificato dalla BFF BANK S.P.A. all'Avv. Luca Nocco, come meglio descritto in premessa;

3. di eleggere domicilio presso lo studio del legale incaricato, come indicato dal legale stesso nella procura;

4. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla

copertura della spesa prevista pari ad **€ 10.447,30=**, comprensiva di IVA oneri previdenziali e fiscali al capitolo 0275/078 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2023/2025, annualità 2023;

5. di conferire valore negoziale alla presente determinazione contenente tutte le norme che disciplinano il rapporto contrattuale;

6. di dare atto:

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023;

- che l'incarico verrà formalizzato a mezzo della piattaforma START;

- che il codice CIG è Z3C3CA758A ;

- che il professionista assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

7. di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;

8. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;

9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio;

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta, dott.ssa Danila Bandaccari, e il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Varocchi;

11. si dà altresì atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

**Data**  
**02-10-2023**

**Il Responsabile del Servizio**  
***BANDACCARI DANILA***